



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.5.2025
COM(2025) 255 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati per un emendamento all'articolo 1, lettera a), della
convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ("convenzione OSPAR") è stata conclusa dall'Unione con decisione 98/249/CE del Consiglio del 7 ottobre 1997¹ ed è entrata in vigore il 25 marzo 1998.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione OSPAR, la Spagna e il Portogallo hanno presentato una proposta di emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione per includere nella zona marittima da essa disciplinata le acque circostanti la Macaronesia (Madera e isole Canarie). Tali acque comprendono le acque soggette alle giurisdizioni portoghese e spagnola e le acque internazionali tra esse comprese². La finalità dell'emendamento proposto è garantire una maggiore coerenza della convenzione OSPAR con le disposizioni della direttiva 2008/56/CE³, già applicabili nella zona della Macaronesia, in modo da migliorare il coordinamento della protezione e conservazione della ricca biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili presenti in tale zona.

In questo contesto è opportuno sottolineare che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di utilizzare *"le strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione"* per coordinare le rispettive strategie per l'ambiente marino. A norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE, la sottoregione macaronesica rientra nella regione dell'Atlantico nordorientale. Si tratta della più grande sottoregione marina dei mari europei e presenta una ricca varietà di habitat e specie, tra cui alcuni che figurano nell'elenco dell'OSPAR degli "habitat e delle specie minacciati e/o in declino". Attualmente, la zona marittima dell'OSPAR copre solo in parte le acque della sottoregione macaronesica quale delimitata e concordata a livello dell'UE.

Allineando la zona marittima della convenzione OSPAR a quella della direttiva 2008/56/CE per quanto riguarda la sottoregione della Macaronesia, per la Spagna e il Portogallo (gli unici due Stati membri dell'UE che hanno acque territoriali nella sottoregione) sarà dunque più facile attuare la direttiva grazie a una maggiore cooperazione a livello dell'OSPAR.

Anche la protezione delle specie e degli habitat vulnerabili della regione e della sua biodiversità marina e costiera, che presenta caratteristiche uniche, ne risulterà rafforzata, in linea con la legislazione applicabile dell'Unione, tra cui la direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, il regolamento (UE)

¹ Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).

² La proposta riguarda una superficie totale di 2 573 750 km², di cui 875 947 km² si trovano all'interno delle ZEE e delle acque territoriali portoghesi e spagnole e 1 697 803 km² sono acque d'alto mare (di cui 944 425 km² all'interno di piattaforme continentali estese portoghesi e spagnole e 753 378 km² sulla superficie).

³ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁴ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁵ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030⁷. La proposta di emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione OSPAR sarà discussa nella 28^a sessione/riunione ordinaria della Commissione OSPAR, che avrà inizio il 23 giugno 2025. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione OSPAR, l'emendamento deve essere adottato con voto all'unanimità delle Parti contraenti.

Una volta adottato dalla Commissione OSPAR, a norma dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, della convenzione l'emendamento sarebbe sottoposto alle Parti contraenti per la relativa ratifica, accettazione o approvazione ed entrerebbe in vigore solo dopo che il depositario ha ricevuto notifica della ratifica, accettazione o approvazione da almeno sette Parti contraenti.

Fino all'entrata in vigore dell'emendamento le Parti contraenti possono applicarlo a titolo provvisorio alle condizioni stabilite all'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, relativo all'applicazione a titolo provvisorio.

In considerazione del fatto che per entrare in vigore la proposta di emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione OSPAR esige la ratifica, l'accettazione o l'approvazione delle Parti contraenti, che per l'Unione richiederebbe una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, è opportuno adottare una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE per consentire all'Unione di partecipare alla discussione e all'adozione dell'emendamento nella 28^a sessione/riunione ordinaria della Commissione OSPAR.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La finalità dell'emendamento proposto è garantire una maggiore coerenza della convenzione OSPAR con le disposizioni della direttiva 2008/56/CE, già applicabili in tutta la zona della Macaronesia, in modo da migliorare il coordinamento della protezione e conservazione della ricca biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili presenti in tale zona.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di utilizzare "*le strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione*" per coordinare le rispettive strategie per l'ambiente marino. A norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE, la sottoregione macaronesica rientra nella regione dell'Atlantico nordorientale. Si tratta della più grande sottoregione marina dei mari europei e presenta una ricca varietà di habitat e specie, tra cui alcuni che figurano nell'elenco dell'OSPAR degli "habitat e delle specie minacciati e/o in declino". Attualmente, la zona marittima dell'OSPAR copre solo in parte le acque della sottoregione macaronesica quale delimitata e concordata a livello dell'UE.

Allineando la zona marittima della convenzione OSPAR a quella della direttiva 2008/56/CE per quanto riguarda la sottoregione della Macaronesia, per la Spagna e il Portogallo (gli unici due Stati membri dell'UE che hanno acque territoriali nella sottoregione) sarà dunque più facile attuare la direttiva grazie a una maggiore cooperazione a livello dell'OSPAR.

Anche la protezione delle specie e degli habitat vulnerabili della regione e della sua biodiversità marina e costiera, che presenta caratteristiche uniche, ne risulterà rafforzata,

⁶ Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita", COM(2020) 380 final.

in linea con la legislazione applicabile dell'Unione, tra cui la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le regioni in questione sono regioni ultraperiferiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base del quale la Commissione europea ha adottato una strategia per le regioni ultraperiferiche volta a garantire che tutte le politiche, la legislazione e i programmi dell'UE sostengano tali regioni. L'estensione della convenzione OSPAR a queste due regioni ultraperiferiche aumenta dunque la coerenza con la politica dell'UE in materia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La finalità dell'emendamento proposto è garantire una maggiore coerenza della convenzione OSPAR con le disposizioni della direttiva 2008/56/CE, già applicabili in tutta la zona della Macaronesia, in modo da migliorare il coordinamento della protezione e conservazione della ricca biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili presenti in tale zona. L'obiettivo dell'emendamento proposto è quindi la protezione dell'ambiente. L'opportuna base giuridica della raccomandazione è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

L'emendamento oggetto della presente raccomandazione mira a includere nella zona marittima disciplinata dalla convenzione OSPAR le acque circostanti la Macaronesia (Madera e isole Canarie), garantendo così una maggiore coerenza della convenzione OSPAR con la direttiva 2008/56/CE, già applicabile in tutta la zona della Macaronesia, in modo da migliorare la protezione della biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili nella zona. L'emendamento riguarda dunque la protezione della biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili nelle acque circostanti la Macaronesia.

L'Unione ha competenza nel settore della protezione dell'ambiente in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), TFUE. Ha inoltre esercitato tale competenza per quanto riguarda l'oggetto specifico dell'emendamento, vale a dire la protezione della biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili nelle acque circostanti la Macaronesia, mediante l'adozione della direttiva 2008/56/CE, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, della direttiva 2009/147/CE e del regolamento (UE) 2024/1991.

- **Sussidiarietà**

Poiché l'emendamento persegue l'obiettivo di una maggiore coerenza della convenzione OSPAR con la legislazione dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/56/CE, un intervento a livello dell'Unione è più efficace di un intervento a livello nazionale.

Proporzionalità

L'inclusione delle acque circostanti la Macaronesia nella zona marittima disciplinata dalla convenzione OSPAR è l'unico modo per conseguire una maggiore coerenza tra la convenzione OSPAR e la direttiva 2008/56/CE, così da migliorare la protezione della biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili in tale zona. È anche l'unico modo per facilitare l'attuazione della direttiva 2008/56/CE per quanto riguarda la sottoregione della Macaronesia

grazie a una maggiore collaborazione a livello di OSPAR, in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, che impone agli Stati membri di utilizzare *"le strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione"* per coordinare le rispettive strategie per l'ambiente marino.

La presente raccomandazione a sostegno dell'inclusione delle acque circostanti la Macaronesia nella zona marittima disciplinata dalla convenzione OSPAR è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Una raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati è in linea con l'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, che dispone che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, al quale spetta adottare una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati.

Tenuto conto della procedura di adozione dell'emendamento proposto a norma dell'articolo 15 della convenzione OSPAR, e in particolare del fatto che l'emendamento entrerebbe in vigore solo dopo la ratifica, l'accettazione o l'approvazione di almeno sette Parti contraenti (articolo 15, paragrafi 4 e 5, della convenzione OSPAR), la procedura adeguata per garantire la partecipazione dell'Unione alle discussioni riguardanti l'emendamento proposto nella 28^a sessione/riunione ordinaria della Commissione OSPAR è l'adozione di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N/A

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

N/A

- **Assunzione e uso di perizie**

N/A

- **Valutazione d'impatto**

N/A

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/A

- **Diritti fondamentali**

N/A

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente raccomandazione non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N/A

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/A

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Poiché la presente raccomandazione riguarda solo un emendamento/una disposizione, tutte le spiegazioni necessarie sono già state fornite nelle sezioni precedenti della presente relazione.

- **Scelta del negoziatore**

Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione deve essere designata come negoziatore ai sensi dell'articolo 218 paragrafo 3, TFUE.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ("convenzione OSPAR") è stata conclusa dall'Unione con decisione 98/249/CE del Consiglio del 7 ottobre 1997⁸ ed è entrata in vigore il 25 marzo 1998.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione OSPAR, la Spagna e il Portogallo hanno presentato una proposta di emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione per includere nella zona marittima da essa disciplinata le acque circostanti la Macaronesia (Madera e isole Canarie).
- (3) La finalità dell'emendamento proposto è garantire una maggiore coerenza della convenzione OSPAR con le disposizioni della direttiva 2008/56/CE⁹, già applicabili nella zona della Macaronesia, in modo da migliorare il coordinamento della protezione e conservazione della ricca biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili presenti in tale zona.
- (4) La proposta di emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione OSPAR sarà discussa nella 28^a sessione/riunione ordinaria della Commissione OSPAR, che avrà inizio il 23 giugno 2025. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione OSPAR, l'emendamento deve essere adottato con voto all'unanimità delle Parti contraenti.
- (5) Una volta adottato dalla Commissione OSPAR, a norma dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, della convenzione l'emendamento sarebbe sottoposto alle Parti contraenti per la relativa ratifica, accettazione o approvazione ed entrerebbe in vigore solo dopo che il depositario ha ricevuto notifica della ratifica, accettazione o approvazione da almeno sette Parti contraenti.
- (6) L'Unione dovrebbe partecipare ai negoziati sulla proposta di emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione OSPAR alla 28^a sessione/riunione ordinaria della Commissione OSPAR,

⁸ Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).

⁹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati in sede di Commissione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ("convenzione OSPAR") relativi a un emendamento all'articolo 1, lettera a), della convenzione OSPAR che include le acque circostanti la Macaronesia (Madera e isole Canarie) nella zona marittima disciplinata dalla convenzione.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati saranno condotti in consultazione con il gruppo "Ambiente" del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*